**

**D. M. 12 febbraio 2015, n. 31**

**Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

(GU Serie Generale n. 68 del 23-03-2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 07/04/2015

**Art. 1**

*Finalita' e oggetto*

1. Il decreto individua criteri semplificati per la

caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle

acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti

vendita carburanti (di seguito denominati PV ).

2. Ai fini del comma 1 il decreto stabilisce:

a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa

in sicurezza d'emergenza;

b) le modalita' di caratterizzazione delle aree;

c) i criteri di applicazione dell'analisi di rischio

sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione

dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di

esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;

d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;

e) criteri, modalita' e termini dello svolgimento

dell'istruttoria.

**Art. 2**

*Definizioni*

1. Ai fini del decreto si applicano le definizioni di cui

all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive

modificazioni. In particolare, si intende per:

a) misure di prevenzione: gli interventi di cui all'articolo 240,

comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

successive modificazioni;

b) messa in sicurezza d'emergenza: gli interventi di cui

all'articolo 240, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152

del 2006 e successive modificazioni;

c) bonifica: l'insieme degli interventi di cui all'articolo 240,

comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

successive modificazioni;

2. Per le finalita' del decreto si intende inoltre per:

a) rete di distribuzione carburanti: insieme degli impianti di

distribuzione carburanti per uso autotrazione in commercio;

b) punto vendita carburanti: la porzione di territorio di

limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime

o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa

nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque

sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e

impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di

altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e

riparazione dei veicoli a motore, assentiti nel rispetto delle

disposizioni vigenti.

**Art. 3**

*Criteri generali per la caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica*

1. In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in

atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e

gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa

in sicurezza d'emergenza, necessari per prevenire, impedire ed

eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque

sotterranee non contaminati. Tali misure possono consistere nella

rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.

2. Al fine di tenere conto delle ridotte dimensioni delle aree di

sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, i criteri di cui

all'allegato 2, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del

2006 e successive modificazioni, si applicano con le seguenti

modalita':

a) se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilita'

di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del

sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre perforazioni

da attrezzare a piezometri;

 b) a integrazione delle indagini dirette possono essere

realizzati altri tipi di indagine, quali, ad esempio, i rilievi

geofisici e soil-gas survey, al fine di ottenere una ricostruzione

piu' completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei

parametri sito-specifici da utilizzare per l'applicazione

dell'analisi di rischio secondo i criteri di cui al successivo comma

3;

c) per i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione il

riferimento e' all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce

parte integrante.

3. L'analisi di rischio e' effettuata secondo criteri semplificati

di cui all'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte

integrante, tenendo conto, in particolare, delle dimensioni

dell'area, della tipologia, delle caratteristiche e dell'estensione

della contaminazione, e della eventuale presenza di bersagli fuori

sito (off-site).

4. Fermo l'obbligo di garantire comunque un elevato livello di

sicurezza, la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per

quanto possibile, anche di eventuali vincoli tecnici alla

realizzazione degli interventi, quali a titolo di esempio, stabilita'

strutturale, presenza di linee interrate e sottoservizi, viabilita'

pubblica.

**Art. 4**

*Modalita', criteri e termini degli interventi*

1. Il superamento o il pericolo di superamento, anche per un solo

parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione

(CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del

decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni o dei

valori di fondo, deve essere comunicato dal soggetto responsabile,

dal proprietario o dal gestore del sito a comune, provincia e regione

territorialmente competente, con l'indicazione delle misure di

prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza adottate ai sensi degli

articoli 242 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

successive modificazioni.

2. Se gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza

d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito

al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), la

comunicazione di cui al comma 1 e' aggiornata entro sessanta giorni,

con una relazione tecnica che descrive gli interventi effettuati ed

e' corredata da autocertificazione di avvenuto ripristino della

situazione antecedente il superamento, salvi i controlli e le

verifiche da parte della Provincia e l'ARPA territorialmente

competente, entro i successivi sessanta giorni; tale comunicazione

conclude il procedimento.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, oltre agli interventi di

prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza, devono essere

effettuati, in alternativa, i seguenti interventi:

 a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli

di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare

l'analisi di rischio;

 b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del

sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati

all'esito dell'analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di

cui all'Allegato 2.

4. In entrambi i casi di cui al comma 3, deve essere presentato

alle Autorita' competenti un unico progetto di messa in sicurezza o

bonifica con la descrizione della situazione di contaminazione

riscontrata a seguito delle attivita' di caratterizzazione eseguite e

l'individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in

sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare

la tutela della salute e dell'ambiente, la descrizione degli

interventi di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base

dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione

ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di

Concentrazione soglia di rischio (CSR) e, in tale ultimo caso,

l'elaborato di analisi di rischio.

5. Il progetto di messa in sicurezza o bonifica e' approvato dalle

autorita' competenti, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento.

**Art. 5**

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto

si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo V, del decreto

legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

2. Il regime speciale disciplinato dal presente decreto si applica

anche:

a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata

in vigore del decreto medesimo;

b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;

c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai

1.000 metri quadrati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.